

REATI AMBIENTALI

La nozione di ambiente

Con il vocabolo **ambiente** si ci può riferire a diversi tipi di nozione di quest' ultimo a seconda del diverso grado di rilevanza del rapporto tra il soggetto e lo spazio circostante.

Il primo significato di questo termine comunque è da intendersi come il complesso delle componenti e degli equilibri naturali al servizio del benessere dell' uomo.

Se però noi intendessimo l' ambiente in questo senso avremmo una visione antropocentrica ovvero lo subordineremmo esclusivamente al vantaggio che l' uomo può trarre da esso.

Un altro tipo di significato che potremmo dare al vocabolo ambiente, che secondo me è pure quello più corretto, è quello di intenderlo come Habitat prescindendo dal complesso di reazioni e relazioni che questo possa avere con l' uomo.

Da queste 2 prime definizioni si evince chiaramente che sono una l' opposto dell' altra, infatti mentre la prima considera solo l' ambiente in relazione a ciò che si può ottenere da esso, la seconda lo considera qualcosa di sciolto dal soddisfacimento degli interessi umani in genere.

Ultimamente è venuta affermandosi una concezione di mezzo dell' ambiente, che mira a temperare la presenza dell' uomo, e la relazione di strumentalità tra territorio e bisogni, con l' esigenza di una tutela concreta ed effettiva.

Pertanto il **diritto ambientale** configura l' idea di un vero e proprio diritto all' ambiente, inteso quale luogo della realizzazione della personalità umana da estrinsecarsi nel pieno rispetto degli equilibri naturali, ma anche storici e culturali.

Giuridicamente parlando la definizione che la Corte Costituzionale da in materia risale al 1987 e definisce l' ambiente come quel bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela.

I giudici invece hanno ribadito che l' ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l' esigenza di un habitat naturale nel quale l' uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assume a valore primario ed assoluto.

A parer mio proteggendo l' ambiente proteggiamo noi stessi, dagli attacchi che sempre noi stessi potremmo portare al bene salute delle altre persone della collettività, nonché alla nostra, con un comportamento inosservante e non adeguato.

Il fatto che l' ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi -osservano i giudici a riguardo- così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l' ordinamento prende in considerazione.

Ma dopo tutta questa definizione e le diverse visioni e significati che si possono avere e che il vocabolo ambiente può assumere è opportuno elencare cosa comprende e cosa si intende in senso pratico con questa parola.

Si definiscono **componenti e fattori ambientali**:

- 1) atmosfera: qualità dell' aria
- 2) ambiente idrico: acque sotterranee e superficiali
- 3) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico
- 4) vegetazione, flora e fauna: formazioni vegetali e associazioni animali
- 5) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti e interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile come ad esempio un fiume
- 6) salute pubblica: come individui e comunità
- 7) rumore e vibrazioni: considerati sia in rapporto all' ambiente naturale che umano
- 8) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati sia in rapporto all'ambiente naturale che non
- 9) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali

2

A tutela di questi numerosi e importanti punti sono stati emanati molti **decreti** che riguardano le materie più svariate; tanto per citarne alcuni abbiamo quello sull' edilizia , il codice dei beni culturali e del paesaggio, quello sui rifiuti di imballaggio noto come decreto Ronchi, beni culturali e ambiente, tutela delle acque e trattamento di quelle reflue urbane....ecc insomma si è cercato di fornire attraverso una vasta rete di disposizioni e decreti la protezione e la tutela dell' ambiente sotto tutti i suoi punti di vista da quelli più semplici e immediati a quelli più complessi.

A tal proposito si fa riferimento al T.U.A (testo unico sull' ambiente) altrimenti noto come codice dell' ambiente che circoscrive l 'ambito normativo di riferimento ai seguenti settori, ad oggi principali aree di interesse della disciplina nazionale a tutela dell' ambiente:

- 1) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
- 2) tutela delle acque dall' inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- 3) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- 4) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e fauna;
- 5) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente
- 6) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l' autorizzazione ambientale integrata QPPQ;
- 7) Tutela dell' aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

FONTI DI DIRITTO PENALE AMBIENTALE

La tutela costituzionale

Giurisprudenza e dottrina al fine di assicurarvi una ragionevole tutela, solevano interpretare in via estensiva taluni principi costituzionali posti a garanzia di interessi distinti, ed in particolare:

- l' art 2, avente ad oggetto la generica tutela dei diritti inviolabili dell' uomo
- l' art 9, inerente al paesaggio e alla tutela del patrimonio storico-artistico
- l' art 32, a garanzia del diritto alla salute

La massima interpretazione che si da al diritto all' ambiente, lo definisce come diritto a godere di un ambiente salubre.

Pertanto l' **ambiente** al giorno d'oggi ricopre un **ruolo di centralità assoluta** in tema della salute dei cittadini e pertanto si disciplina e si segue molto dettagliatamente. Il mancato rispetto di norme sull' ambiente infatti è punito anche molto severamente. Soprattutto a livello penale, non è difficile infatti vedere persone arrestate o incolpate di disastro ambientale o danni all' ambiente.

Le fonti comunitarie

La più rilevante mole normativa in materia ambientale ha, senza ombra di dubbio, origine comunitaria. Bisogna precisare che al sorgere delle Comunità non si contemplava l'ambiente come oggetto di una specifica tutela sovranazionale; bisognerà attendere l'Atto Unico Europeo del 1986 perché il legislatore comunitario dichiarò espressamente la propria competenza in materia ambientale, codificando il principio cardine secondo cui *chi inquina paga*.

Con il Trattato di Maastricht, nel 1993, la tutela dell'ambiente assumerà ad obiettivo dell'allora Comunità Europea, prevedendosi in capo ad essa, al nuovo art 2, *il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3A [...] una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente*.

Il successivo trattato di Amsterdam, nel 1997, renderà ancor più esplicito l'interesse comunitario alla tutela dell'ambiente, con una nuova versione, ancor più incisiva, del già citato art. 2 - *La Comunità ha il compito di promuovere [...] un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri* - con l'introduzione del nuovo art.3 C - *le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile* - nonché con la nuova stesura del paragrafo 2 dell'articolo 130 R, nel quale trovano voce taluni dei maggiori principi comunitari in materia ambientale.

Si prevede, a tal riguardo, che *la politica della Comunità in materia ambientale miri a un elevato livello di tutela sui **principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga**. In tale contesto, si autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo*.

Con la Carta di Nizza, nel 2000, si ribadisce che *un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile*. Da ultimo, non si può non ricordare del

discusso nuovo testo dell'art. 174, che conferisce all'Unione la competenza circa *la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.*

L'intera normativa primaria si ispira ai cinque principi fondamentali, ed in particolare:

- il principio di prevenzione, secondo cui, per ogni attività realizzata, ciascuno Stato è tenuto a preventivare i rischi connessi all'ambiente mediante la procedura nota in Italia con l'acronimo di VIA (Valutazione Impatto Ambientale);
- il principio di precauzione, che impone allo stato l'adozione di tutte le misure preventive necessarie ad evitare un danno all'ambiente;
- il principio chi inquina paga, che sancisce obblighi risarcitori in capo agli Stati responsabili di inquinamento;
- il principio di correzione, che statuisce l'onere di ripristino dello *status quo ante* in capo allo Stato responsabile dell'inquinamento;
- il principio d'integrazione, infine, in forza del quale qualsiasi azione od iniziativa nazionale va integrata conformemente alle esigenze di tutela dell'ambiente.

Per quanto concerne le fonti secondarie, numerosi regolamenti e direttive hanno interessato l'ambito della tutela ambientale già dai primi anni '70.

La storia dell'interesse comunitario per i crimini ambientali è ben ricostruita nella relazione d'accompagnamento alla proposta di Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente che la Commissione Europea ha presentato il 9 febbraio del 2007.

Mediante detta Decisione s'intendevano conseguire tre distinti ordini d'obiettivi: identificare, per un verso, una serie di ipotesi di reato di particolare gravità, comminando, per ciascuna di esse, una sanzione penale minima tale da rendere la norma effettiva e concretamente deterrente - con l'intenzione, con ciò, di andare sostituire le meno gravi sanzioni amministrative comminate in gran parte degli Stati membri; sancire, per altro verso, anche in capo alle persone giuridiche, una qualche forma di responsabilità per culpa in vigilando, o per gli atti commessi a loro vantaggio da terzi e organi di rappresentanza, in danno all'ambiente; definire, da ultimo, le specifiche competenze in sede giurisdizionale.

Con la decisione della Corte di Giustizia il progetto fosse *prima facie* naufragato, l'esigenza di garantire una tutela penale uniforme ed efficace, portò la Commissione a riproporre l'originaria idea di una direttiva avente ad oggetto l'armonizzazione della normativa penale a tutela dell'ambiente.

Si addivenne, così, all'approvazione della **Direttiva 2008/99/Ce** (GuUe L 328/28 del 6 dicembre 2008), i cui punti salienti possono così essere riassunti:

a) Penalizzazione delle seguenti condotte lesive dell'ambiente:

- la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

- l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochino o possano provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
- la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono;
- il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente le sopramenzionate condotte.

b) Responsabilità in capo alle persone giuridiche per i reati di cui al punto a) quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

- del potere di rappresentanza della persona giuridica;
- del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica;
- quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui al punto a) a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

c) Previsione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive a fronte delle condotte di cui ai punti a) e b). Il termine per recepire la direttiva fu fissato al 26 Dicembre 2010, ferma restando, trattandosi di standard minimi di tutela, la possibilità di mantenere in vigore le legislazioni nazionali maggiormente restrittive. In Italia la Direttiva fu recepita con la Legge comunitaria 2009 - L. 29 settembre 2009, n. 300 - con cui il Governo venne delegato al recepimento entro i successivi nove mesi dalla sua entrata in vigore (10 aprile 2011).

A parte la criminalizzazione delle nove condotte specificamente identificate, il maggior pregio della Direttiva fu, senz'altro, quello di comminare finalmente una responsabilità in capo agli enti giuridici, soggetti economici potenti e direttamente coinvolti in gravi fattispecie in danno all'ambiente, troppo spesso graziati dal principio della personalità delle responsabilità penale.

Le fonti nazionali

Abbiamo già avuto modo d'osservare, nel capitolo precedente, come la normativa italiana appaia disseminata di numerose leggi e leggine che, nel corso degli ultimi decenni, hanno variamente riformato la materia del diritto ambientale. L'idea cara al legislatore è sempre stata quella di razionalizzare l'intera disciplina armonizzandola in un codice unico o, addirittura, per ciò che concerne gli aspetti penali della questione, di riformare il codice penale inserendo una parte speciale dedicata ai reati ambientali.

Il passo più importante e significativo è stato quello che ha portato all'emanazione del **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, altrimenti noto come Codice dell'Ambiente o Testo Unico Ambientale (TUA)**.

Il codice, che si compone, complessivamente, di 318 articoli, è strutturato in cinque parti, a loro volta organizzate in sezioni, titoli e capi:

- Parte I (artt. 1 - 3-sexies): Disposizioni Comuni;
- Parte II (artt. 4 - 36): Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- Parte III (artt. 53 - 176): Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- Parte IV (artt. 177 - 266): Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- parte V (artt. 267 - 298): Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- Parte VI (artt. 299 - 318): Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Il nucleo delle norme penali compare, in linea di massima - ad eccezione delle fattispecie legate al traffico illecito di rifiuti - in forma contravvenzionale e a compendio delle sanzioni amministrative - salvo nella materia dei rifiuti, in cui il rapporto è capovolto - e riguarda le sole materie attinenti all'inquinamento delle acque (art. 137 TUA), del suolo (artt. 254 - 260 TUA) e dell'aria (art. 279 TUA).

Nei pochi anni trascorsi dalla sua emanazione, il Codice dell'Ambiente è stato oggetto di numerosi ed importanti correttivi, in genere in ragione della necessità di adeguarne i contenuti alle novità emanate in sede comunitaria ed europea. Numerose disposizioni trovano spazio in una serie di leggi speciali mal coordinate tra di loro.

Le più importanti delle quali sono il codice dei beni culturali e del paesaggio, la Legge quadro sulle aree protette, la Legge 7 febbraio 1992, n. 150 contenente la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e le norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

A dette disposizioni bisogna, inoltre, aggiungere i reati ambientali già previsti dal codice penale - disastro innominato, incendio boschivo, inondazione, frana e valanga, avvelenamento di acque e sostanze alimentari, i reati contro il sentimento per gli animali, per citarne alcuni, nonché, per dovere di completezza, le ipotesi di reato di prossima introduzione, recentemente approvate dal Consiglio dei Ministri, sulla tutela penale dell'ambiente e all'inquinamento provocato dalle navi.

In termini estremamente schematici - sul punto ci si promette di tornare a riforma attuata - le principali novità riguarderanno, in particolare:

- l'introduzione del reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di

esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - articolo 727-bis c.p.;
- l'introduzione del reato di danneggiamento di habitat - articolo 733-bis;
- l'introduzione della responsabilità in sede penale degli Enti mediante con il nuovo art. 25-decies al D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) rubricato "Reati ambientali" .

LA TUTELA CODISTICA

Premessa

Una parte delle **norme incriminatrici in materia ambientale** è contenuta nel codice penale. A differenza delle norme del TUA, i reati ambientali contemplati dal codice penale hanno tuttavia, salvo poche eccezioni, la natura di delitti, con tutte le implicazioni che ne discendono sul piano sanzionatorio e prescrizionale.

La maggior parte, o per lo meno la parte più rilevante, delle disposizioni codicistiche è rubricata, nel libro II, sotto i titoli Delitti contro l'incolumità pubblica e Delitti contro il sentimento degli animali. Si tratta, pertanto, di norme che assecondano, in linea di massima, un'immagine dell'ambiente inteso quale elemento strumentale alla salute umana, poiché ad essere tutelato, a ben vedere, non è il bene ambientale in sé, quanto, piuttosto, l'incolumità della collettività.

Dedicheremo le pagine a seguire ad un'analisi delle sole fattispecie maggiormente rilevanti e più diffuse nelle pratiche giuridiche.

Le singole fattispecie penali

Incendio boschivo(423 bis c.p.)

Si tratta di un'ipotesi di reato con l'intenzione di frenare il dilagare d'incendi dolosi che hanno afflitto e devastato l'intero territorio nazionale negli ultimi anni (la fattispecie, in passato, era perseguita ai sensi degli artt. 423 e 425 c.p., e qualificata come incendio aggravato).

L'art 423-bis statuisce che *chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, sia punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

Si viene, in tal modo, a sanzionare la precipua condotta, dolosa o colposa che sia, di chi cagioni un incendio in determinate e ben definite zone (boschi, selve, foreste, aree limitrofe coltivate, urbanizzate, incolte o destinate a pascolo), avendo presente che per "incendio boschivo", così come ha avuto modo di rilevare la Cassazione, deve intendersi *un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. La norma prevede incrementi di pena di un terzo se dall'incendio è derivato pericolo per edifici o danno su aree protette, ovvero, ancora, della metà, ove ne sia derivato un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.*

Il reato si consuma nel momento in cui è cagionato l'incendio.

Inondazione, frana, valanga (426 c.p.) e danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (427 c.p.)

La prima delle due fattispecie - inondazione, frana, valanga - punisce con la reclusione da cinque a

dodici anni chiunque cagioni un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga. Si tratta di una fattispecie dolosa, che ha il proprio corrispettivo colposo nell'art. 449 c.p. - Delitti colposi di danno, reclusione da uno a cinque anni.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che l'evento di frana, rilevante agli effetti della Legge penale, in entrambe le fattispecie, deve consistere in un fenomeno di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento, senza che sia necessario verificare il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla Legge.

Per inondazione, per contro, è da intendersi un che di inerente ad un disastro cagionato dall'elemento liquido di vaste dimensioni per entità ed estensione, con carattere della prorompente diffusione e diffusibilità e coinvolgente un numero indeterminato di persone o tutta la popolazione locale. Per quanto concerne la seconda ipotesi di reato considerata, quella, vale di dire, di cui all'art. 427c.p. -

Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga - a venire punito, in tali casi, è chiunque rompa, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento. Costui, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni, salvo che il disastro non si verifichi, nel qual caso la pena prevista sarà la reclusione da tre a dieci anni.

La differenza tra le due fattispecie prese in esame, com'è chiaro, è che nell'un caso a rilevare è l'aver, in concreto, provocato l'inondazione, la frana o la valanga, mentre nel secondo caso è sufficiente averne generato il pericolo danneggiando le chiuse, gli sbarramenti, gli argini o le dighe a contenimento dell'acqua.

Crollo di costruzioni o altri disastri (art. 434 c.p.). Il disastro ambientale.

L'art. 449 c.p. punisce con la reclusione da uno a cinque anni *chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commetta un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità.*

Non è necessario, pertanto, che il crollo o il disastro avvengano davvero, per quanto, in tale ultima ipotesi, sia previsto un incremento di pena - da tre a dodici anni di reclusione. Diversa è la pena (ammenda ed arresto fino a sei mesi) di chiunque abbia avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, ove dal fatto sia derivato pericolo alle persone (art 676 c.p.). Le differenze tra la contravvenzione ed il delitto di *disastro doloso innominato*, sono state identificate dalla maggiore giurisprudenza in due aspetti essenziali:

1. Il soggetto, che nel delitto è chiunque, nella contravvenzione è il progettista o il costruttore;
2. L'elemento materiale, che nel caso del delitto deve essersi estrinsecato in un pericolo per l'incolumità collettiva, mentre nel caso della contravvenzione è connotato nei termini di un semplice *pericolo per le persone*. Per quanto riguarda la definizione di disastro, viene

specificato che il reato di disastro innominato colposo di cui agli art. 434 e 449 c.p. richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerate; è cioè necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. Mentre, dal punto di vista probatorio, l'effettività della capacità diffusiva del nocumento deve essere, con valutazione ex ante, accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, eventualmente, l'evento dannoso non si è verificato: ciò perché si tratta pur sempre di un delitto colposo di comune pericolo, il quale richiede, per la sua sussistenza, soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica e non necessariamente anche la prova che derivi un danno. Date le poche sanzioni a tutela dei beni ambientali, la giurisprudenza, ha applicato conto il disastro innominato, condotte caratterizzate da un grave e reiterato danno all'ambiente con pericolo per la salute collettiva. A questo proposito, ai fini della configurabilità del delitto di disastro ambientale colposo non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva: in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l'attività di contaminazione di siti destinati a insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tali da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo.

Avvelenamento di acque e di sostanze alimentari (art. 439 c.p.)

L'art 439 c.p., punisce con sanzioni molto gravi (reclusione non inferiore a quindici anni ed ergastolo), la condotta di chiunque avveleni acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo. Per acque, ritiene la Cassazione, bisogna intendere quelle destinate all'alimentazione umana, indipendentemente dal fatto che siano dotate o meno dei caratteri biochimici della potabilità secondo la Legge e la scienza. Questo avvelenamento, tuttavia, non deve per forza avere potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia idoneità a nuocere alla salute.

Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione (Art. 499 c.p.); Diffusione di una malattia delle piante o degli animali (Art.500c.p.)

Queste due fattispecie di reato puniscono, rispettivamente, chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagioni un grave nocumento alla produzione nazionale o faccia venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo e chiunque cagioni la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione. Le sanzioni previste possono consistere nel primo caso la reclusione da tre a dodici anni e la multa non inferiore a euro 2.065, e, nel secondo, la reclusione da uno a cinque anni, salvo nell'ipotesi di condotta colposa, nel qual caso la pena sarà la multa da euro 103 a euro 2.065.

Per quanto riguarda al diffusione di una malattia di piante o animali, non è necessario, a tal riguardo, che la malattia si sia estesa all'intero territorio nazionale, né a vaste zone dello stesso, essendo sufficiente che la possibilità di estensione, anche per facilità e rapidità di trasmissione, faccia sorgere un concreto pericolo per l'economia rurale o forestale, ovvero per il patrimonio zootecnico nazionale.

I reati contro il sentimento per gli animali.

Nel 2004 venne introdotto nel codice penale un intero corpus di articoli dedicati alla protezione degli animali, intitolato, appunto, Dei Delitti contro il sentimento per gli animali.

Il titolo comprende 4 diverse fattispecie criminose -

- 1) Uccisione di animali;
- 2) Maltrattamento di animali;
- 3) Spettacoli o manifestazioni vietati;
- 4) Divieto di combattimenti tra animali;

Secondo l'art. **544-bis - uccisione di animali** - si prevede che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale sia punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Secondo l'art. **544-ter** punisce il reato di **Maltrattamento di animali**, reato in cui incorre chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche. Si prevede inoltre, che si applichi la stessa pena a chiunque somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate. (sanzioni previste sono la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 35.000 euro).

Secondo l'art. **544-quater - Spettacoli o manifestazioni vietati** - si sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque organizzi o promuova spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro)

Secondo l'art. **544-quinquies** infine - **Divieto di combattimenti tra animali** - prevede che sia punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro, chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possano metterne in pericolo l'integrità fisica. Infine, per la protezione degli animali da compagnia, viene, inoltre, introdotto in Italia, all'art. 4 della L. 4 novembre 2010 n. 201, il reato di **traffico illecito di animali da compagnia**, che sanziona la condotta di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale.

Getto pericoloso di cose (rt.674 c.p.)

"Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro."

l'articolo prende in considerazione due distinte condotte, l'una consistente nel gettare o versare cose in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altri uso, l'altra nel provocare emissioni di gas, di vapori o di fumo nei casi non consentiti dalla Legge (il rispetto dei precedenti limiti implica, ad opinione della Cassazione,, una presunzione di legittimità del comportamento). in entrambi i casi la condotta deve essere tale da offendere, imbrattare o molestare una o più persone.

E' necessario che la condotta abbia una concreta attitudine a molestare le persone. nella nozione di "cose" si fanno rientrare anche le onde elettromagnetiche in quanto

pacificamente dotate di fisicità e di materialità ed idonee ad essere misurate, percepite ed utilizzate per la loro individualità fisica. per "polvere" è da intendersi un insieme incoerente di particelle molto minute e leggere di terra arida, detriti, sabbia, ecc., che, se sollevate e trasportate dal vento, di depositano ovunque. "fumo", invece, è il residuo gassoso della combustione che trascina in sospensione particelle solide in forma di nuvola grigiastra o bianca.

Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733 c.p.) e Distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.)

Nella parte conclusiva del codice, al titolo II del libro II sono presenti due ipotesi contravvenzionale. nel primo caso (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) ad essere sanzionata è la condotta di chiunque distrugga, deteriori o comunque danneggi un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio. in questi casi è previsto l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore a euro 2065. perchè il reato si configuri è necessario che ricorrano due distinti elementi oggettivi:

- che la cosa danneggiata sia dotata di un rilevante pregio artistico, pur non dichiarato formalmente, di cui l'agente sia consapevole;
- che dal danneggiamento sia derivato un danno al patrimonio artistico, archeologico, storico nazionale inteso nel suo complesso.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie presa in considerazione (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) oggetto della norma incriminatrice è la condotta di costruzione, demolizione o qualsiasi altra condotta tale da distruggere o alterare le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità (la sanzione prevista è l'ammenda da euro 1032 a euro 6197). si tratta di un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto) poiché è necessario che si sia verificata in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. perchè si dia la fattispecie non è necessario che il danno sia irreparabile, né è necessario che si tratti di un danno di consistente gravità, purché la lesione non sia puramente momentanea perchè in tal caso non vi è danno apprezzabile.

LA TUTELA PENALE DELLE ACQUE

Riferimenti generali

Alla tutela penale delle acque è dedicata la parte III del Testo Unico Ambientale, e, più nel dettaglio, gli articoli 173 e seguenti. Si tratta di una serie di distinte fattispecie di reato, tutte ruotanti intorno alla condotta di scarico di acque reflue industriali.

Dall'articolo 2, del D.Lgs, n. 4. si sancisce che per **acque reflue industriali** è da intendersi qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento e, per **scarico**, qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114.

La differenza, pertanto, tra acque reflue industriali ed acque reflue domestiche, è di piena evidenza, trattandosi, nell'un caso, di acque scaricate da edifici o impianti

oggettivamente destinati ad attività commerciali o industriali, nel secondo caso di acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali

L'art 125 del TUA prevede che lo scarico di acque reflue industriali sia appositamente autorizzato dalle autorità competenti, previa presentazione di una domanda corredata da talune informazioni specificamente indicante all'articolo e relative al carico ed alla natura degli scarichi e dell'impianto. Ciò considerato, il **comma 1 - scarico non autorizzato di acque reflue industriali** - sanziona, a ben vedere, due distinte ipotesi di condotta, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro:

- Nell'un caso si prevede che venga punito, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza aver mai goduto della necessaria autorizzazione da parte delle autorità competenti;

- Nel secondo caso, ad essere sanzionata è la condotta di quanti, pur avendo originariamente fruito della necessaria autorizzazione, ne siano in seguito stati privati in forza di una sospensione o di una revoca ed abbiano, tuttavia, continuato a scaricare reflui industriali.

Il **comma 2 - scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose** - prevede un aggravio di pena (l'arresto da tre mesi a tre anni) per l'ipotesi in cui ad essere scaricata sia alcuna delle sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/A.

Con riferimento a tale ultima ipotesi il **comma 3** prevede altresì che sia sanzionato con l'arresto fino a due anni chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, pur disponendo di un'autorizzazione, effettui comunque uno scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni statuite con il provvedimento autorizzativo da parte della competente autorità, o di quant'altro statuito dalla stessa statuito a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

Il **comma 4 - violazione delle prescrizioni relative all'installazione di strumenti di controllo automatico** - sanziona con la medesima pena (l'arresto da tre mesi a tre anni)

Lo scarico in violazione di divieti e prescrizioni dell'autorità

Sempre in materia di **violazione di divieti e prescrizioni poste dalle autorità competenti**, poi, una serie di ulteriori ipotesi di reato sono previste ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, ed in particolare:

Al **comma 9** si prevedono le medesime sanzioni di cui al primo comma (l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro) a fronte **dell'inottemperanza alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, relativamente al convogliamento ad al trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne**, ove vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Anche in tale ipotesi il reato è obblazionabile, ai sensi dell'art. 162-bis c.p., pagando la cifra di cinquemila euro.

- Al **comma 10** viene comminata la sanzione dell'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro per **l'inottemperanza al provvedimento del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della Giunta provinciale in materia di acque dolci idonee alla vita dei pesci**.

Al **comma 11** è sanzionata la **violazione dei divieti di scarico nel suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee previsti dagli articoli 103 e articolo 104** (la pena prevista è l'arresto sino a tre anni). Questi articoli stabiliscono, tuttavia, una serie di eccezioni al divieto:

1. Per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3 - insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche;
2. Per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
3. Per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione;
4. Per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
5. Per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
6. Per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto;
7. In presenza di apposita autorizzazione in deroga rilasciata da parte dell'autorità competente.

Al **comma 12 - in materia di acque destinante alla vita dei molluschi** - si prevede che la violazione delle prescrizioni regionali siano sanzionate con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. In casi simili può essere disposta altresì la sospensione in via cautelare dell'attività di molluschicoltura e, in caso di condanna o patteggiamento, valutata la gravità dei fatti, la chiusura degli impianti.

- Al **comma 8**, infine, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si sanziona con l'arresto fino a due anni il **rifiuto all'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo**

Il superamento dei limiti tabellari

Due disposizioni- commi 5 e 6 - sono dedicate al superamento della soglia limite stabilita nelle tabelle allegate al Decreto, ed in particolare:

Il **comma 5**, di recente modifica ad opera della L. 25 febbraio 2010 n. 36, prevede che soggiaccia alla pena dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da tremila euro a trentamila euro chiunque scarichi acque reflue industriali contenenti alcuna delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, superando i **valori limite fissati nella tabella 3** o, ove si trattasse di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, o i più restrittivi limiti fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1. È previsto un aggravio di pena ove il superamento dei valori limite riguardasse alcuna delle sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro);

Il **comma 6**, per contro, prevede che si applichino le medesime sanzioni al **gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane** che nell'effettuazione dello scarico superi i valori limite previsti dallo stesso comma.

- Il **comma 7** incrimina due distinte condotte legate al **trattamento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane**:

1. **l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione da parte del gestore del servizio idrico**

integrato comma 3;

2. la violazione delle prescrizioni o dei divieti, comma 5.

Le due condotte vengono diversamente sanzionate a seconda che si tratti di rifiuti non pericolosi (arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da tremila euro a trentamila euro, con possibilità d'oblazione ex) o di rifiuti pericolosi (arresto da sei mesi a due anni e ammenda da tremila euro a trentamila euro).

Lo scarico di navi e di aeromobili e l'utilizzazione agronomica dei reflui di allevamento e delle acque di vegetazione.

Due ipotesi di reato, sono previste dai commi 13 e 14.

Nel primo caso ad essere sanzionato con l'arresto da due mesi a due anni • lo scarico da parte di navi o aeromobili di acque nel mare contenenti sostanze o materiali per i quali sussiste il divieto assoluto di versamento salvo in due circostanze:

- la preventiva autorizzazione dell'autorit • competente;
- l'inoffensivit • tenuto conto delle ridotte quantit • della sostanza, tali da non danneggiare l'ambiente(mare).

Nel secondo caso, invece, la norma sanziona con l'ammenda da millecinquecento a diecimila euro o con l'arresto fino ad un anno:

- l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonch • di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure previste.

-L'inottemperanza al divieto o all'ordine di sospensione dell'attivit • impartito a norma dello stesso articolo.

Tutte le sanzioni sopra considerate sono ridotte dalla met • ad un terzo nell'ipotesi in cui prima del iudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione l'imputato abbia interamente riparato il danno. L'art 139 prevede, inoltre, che l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena possa essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

LA TUTELA PENALE IN MATERIA DI RIFIUTI

Riferimenti generali

Alla tutela del suolo è dedicata la Parte IV del Codice dell'Ambiente, contenente le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Per rifiuto è da intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Mentre non sono rifiuti:

- i sottoprodotti, sostanze od oggetti che soddisfano le condizioni di cui all'art184-bis;
- gli ex rifiuti - rifiuti che abbiano cessato di essere tali a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dall'art.184-ter;
- una serie di ipotesi tassativamente indicate all'art 185 (emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; il terreno; suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivit • di costruzione, ove sia ne certo il riutilizzo a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui • stato escavato; rifiuti radioattivi; materiali esplosivi in disuso; materie fecali, paglia, sfalci e potature e altro materiale

agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente e non mettono in pericolo la salute umana; le acque di scarico; sottoprodotti di origine animali; carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione).

L'inottemperanza all'ordinanza del sindaco ed il divieto di miscelazione dei rifiuti

L'art. 255 sanziona l'illecito amministrativo dell'abbandono di rifiuti per l'inottemperanza all'ordinanza del Sindaco e per l'inadempimento di obblighi.

In particolare, la miscelazione può aver luogo sempre che:

Siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, ovvero la gestione senza pericolo per la salute dell'uomo.

L'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

L'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1.

L'attività di gestione di rifiuti non autorizzata

L'art. 256 contempla quattro distinte fattispecie di reato:

- La raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208 e ss., nel qual caso, per l'ipotesi in cui si tratti di rifiuti non pericolosi, al norma prevede le sanzioni dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro; ove, al contrario, si tratti di rifiuti pericolosi, le pene previste sono l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro;

- L'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti ovvero l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee da parte dei titolari di imprese e dei responsabili di enti.

I depositi possono essere definiti come:

Deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento.

Messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero.

Deposito incontrollato, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero.

-La realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata (le pene previste sono l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro salvo si tratti di rifiuti pericolosi, nel qual caso si applicheranno l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila.

Il reato sussiste in diversi casi:

l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere (quali spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione);

Una condotta (più o meno sistematica, ma comunque ripetuta nel tempo e non occasionale) di accumulo di rifiuti;

La destinazione dell'area a centro di raccolta di rifiuti, a causa della consistente quantità di rifiuti depositati abusivamente e della definitività del loro abbandono;

Il degrado (anche solo tendenziale) dell'area stessa.

Viceversa, è stata esclusa la sussistenza del reato nell'ipotesi di:

Deposito ascrivibile alle operazioni strettamente funzionali allo scarico ed alla preparazione al successivo trasporto altrove;

Stoccaggio (consistente nel deposito preliminare di rifiuti finalizzato al sollecito compimento di una delle operazioni di smaltimento in senso stretto e connotato dalla

assoluta separazione dei rifiuti dal suolo sottostante, in modo da evitare ogni pericolo di inquinamento);

Deposito temporaneo (per cui i rifiuti devono essere originari da una attività di produzione svolta proprio in quel luogo).

Le attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'articolo 187.

Si prevede, inoltre, per le prime tre ipotesi di reato, una riduzione della pena della metà per chi sia rimasto inottemperante rispetto alle prescrizioni in essa contenute o richiamate ovvero, ancora, fosse privo dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

L'omessa bonifica di siti

L'art. 257 contempla il reato di omessa bonifica dei siti, sanzionando con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, la condotta di chi, avendo cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provveda, poi, alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

“La società Alfa adoperava abusivamente un'area, denominata “ex Caserma Donati” di Sesto Fiorentino, quale centro di raccolta e di deposito temporaneo di rifiuti di varia natura, tra i quali “smarino”, ovvero materiale roccioso derivante dallo scavo di gallerie, e “riciclato”, materiale inerte ricavato dalla frantumazione di rifiuti provenienti da demolizioni. Per tale motivo, il Tribunale di Firenze, in data 9 gennaio 2006, disponeva il sequestro preventivo dell'area in questione, trasformata da sito ad uso industriale ad uso residenziale, in relazione ai reati di cui: a) all'art. 51bis del D.Lgs. 22/1997, per avere cagionato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento del terreno sito all'interno dell'area di cui sopra, in conseguenza della mancata adozione degli interventi di bonifica dopo il mutamento della zona da uso industriale ad uso residenziale; b) all'art. 53bis del D.Lgs. 22/1997, per avere trasportato verso una destinazione ignota, al fine di conseguire un ingiusto profitto, ingenti quantitativi di rifiuti, senza le prescritte autorizzazioni.” (da Altalex)

Il traffico illecito di rifiuti

L'art. 259, rubricato come **traffico illecito di rifiuti**, ha ad oggetto la condotta di chi effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso (le sanzioni previste sono l'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e l'arresto fino a due anni, con aumento di pena in caso di spedizione di rifiuti pericolosi).

E' da intendersi spedizione illegale - concetto che va a sostituire quello di traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- ⤴ senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- ⤴ senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del regolamento;
- ⤴ con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante

falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento;

- ♣ in un modo tale che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa
- ♣ comunitaria o internazionale;
- ♣ in contrasto con taluni articoli del regolamento (3, 34, 36, 39, 40, 41 e 43).

“Il traffico illecito dei rifiuti ha fruttato alle organizzazioni criminali, a partire dalle mafie nazionali e straniere, 43 miliardi in 10 anni. Il 13 febbraio 2002 la Procura della Repubblica di Spoleto e il Comando tutela ambiente dei Carabinieri fecero scattare l'operazione Greenland e da quel giorno le inchieste sono diventate 191 e le ordinanze di custodia cautelare 1.199: quasi una ogni 3 giorni. Le Procure che hanno indagato sono diventate 85 e nelle indagini hanno operato tutte le forze dell'ordine. Le aziende coinvolte nelle indagini sono state 666, con 3.348 persone denunciate. In un solo anno, il 2010, sono state sequestrate oltre 2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi gestiti illegalmente. Si tratta della punta dell'iceberg, relativa ad appena 12 inchieste su 30, di una vera e propria "montagna di veleni". I numeri diventano ancora più impressionanti estendendo la rilevazione agli ultimi dieci anni: in 89 indagini su 191, cioè meno della metà di quelle effettuate, le forze dell'ordine hanno sequestrato più di 13 milioni e 100 mila tonnellate di rifiuti: una strada di 1.123.512 tir, lunga più di 7 mila chilometri, (l'intera rete autostradale italiana ne misura 7.120)” (da IlSole24ore).

Il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti

L'art. 260 sancisce il delitto di **attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti**.

La norma incrimina la condotta di quanti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più

operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano, o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (la pena disposta è la reclusione da uno a sei anni, da tre a otto anni nel caso si tratti di rifiuti ad alta radioattività, oltre le pene accessorie di cui agli artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale).

Le violazioni in materia di Sistri

Le ultime fattispecie di reato prevista dal Testo Unico in materia di rifiuti attengono al **Sistri**, il **Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti** creato dal Ministero dell'Ambiente per monitorare e tracciare per via informatica l'intera filiera dei rifiuti sul territorio nazionale la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

In pratica, i veicoli preposti al trasporto dei rifiuti saranno dotati di particolari dispositivi USB volti alla trasmissione delle informazioni relative al carico al registro informatico, e di una speciale scatola nera che ha la funzione di seguire e verificare il percorso dei rifiuti speciali dall'origine sino alla destinazione finale.

Le violazioni della normativa in materia di Sistri danno luogo, in genere, ad illeciti amministrativi, eccezion fatta per i commi 7 ed 8 dell'art. 260 -bis, recentemente introdotti dal D. Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

Il comma 7 prevede, in particolare, che sia punito con la pena prevista dall'art. 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, punito con la reclusione fino a due anni) chi trasporti rifiuti pericolosi senza disporre della copia cartacea della scheda Sistri - Area Movimentazione e, ove necessario, della copia del

certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Il comma 8, per contro, sanziona il trasportatore che sia trovato in possesso, al momento del trasporto di rifiuti, di una copia cartacea della scheda Sistri - Area Movimentazione fraudolentemente alterata. La pena prevista è quella risultante dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale: - Falsità materiale commessa dal privato - la reclusione da sei mesi a tre anni, vale a dire, con aumento fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

LA TUTELA PENALE DELL'ARIA

Riferimenti generali

Alla tutela penale dall'inquinamento atmosferico sono dedicate alcune norme del titolo I della parte V del Testo Unico dell'Ambiente. Si tratta, più in particolare, di una serie di ipotesi contravvenzionali legate al superamento dei valori limite di emissione o alla trasgressione delle disposizioni in materia di autorizzazioni e comunicazioni dell'art. 279 TUA, in buona parte introdotte dall'articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128.

La nozione d'**inquinamento atmosferico** è resa esplicita dall'art. 268 TUA ove si precisa che per esso è da intendersi "ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente". L'art. 267 TUA precisa che la disciplina contenuta nel titolo I è volta invece alla prevenzione ed alla limitazione dell'inquinamento atmosferico e si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera, stabilendo i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

Per **impianto**, a completezza del quadro, ai sensi del già citato art 268 TUA, bisogna intendere "il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività".

La normativa a tutela dell'atmosfera pone a carico del titolare dell'impianto che produca emissioni due principali adempimenti: la **richiesta di autorizzazione**, che si rende necessaria nell'ipotesi di installazione di nuovo impianto, di trasferimento in altro luogo o di modifiche sostanziali - modifiche cioè, che comportino un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alterino le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse - e che va accompagnata da un progetto e da una relazione tecnica che ne descrive il ciclo produttivo.

Il secondo adempimento formale cui il gestore è tenuto consiste, invece, nell'obbligo di comunicazione, che riguarda la messa in esercizio dell'impianto previamente autorizzato, con un anticipo di almeno quindici giorni, e la realizzazione di modifiche non sostanziali, che determinino, va le a dire, un mutamento di quanto previsto nel progetto o

nella relazione tecnica, a parità d'immissioni.

Attività in difetto di autorizzazione e di comunicazione

Il primo comma dell'art. 279 TUA prende in considerazione, in particolare, tre distinte ipotesi di reato legate alla mancanza della prescritta autorizzazione, sancendo che siano punite con l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da 258 euro a 1.032 euro le seguenti condotte:

- Installare o esercire uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione
- Continuare l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.
- Sottoporre uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 (per le modifica non sostanziali sono previste sanzioni amministrativa pecuniarie).

Alla mancanza di autorizzazione la giurisprudenza equipara la presentazione di una domanda di autorizzazione incompleta, perché priva delle indicazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'impianto nonché dei valori di emissione (Cass. 13 novembre 2007, n. 44298).

Si tratta di reato permanente che si protrae sino a quando il responsabile dell'impianto non presenti, anche oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte (Cass. 20 febbraio 2008, n. 12436).

Al comma terzo dell'art. 279 TUA, è incriminata la condotta di chi - di nuovo il gestore, si presume metta in esercizio un impianto o inizi ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione di cui s'è detto, prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1 (le pene previste sono l'arresto fino ad un anno o l'ammenda fino al reati ambientali millelirentadue euro)

I reati in materia di emissioni

Relativamente al comma secondo dell'art. 279 TUA è previsto l'arresto fino ad un anno o l'ammenda fino a millelirentadue euro per chi, nell'esercizio di uno stabilimento, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

Inoltre anche chi omette di comunicare all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a millelirentadue euro ai sensi del comma quarto.

Sempre in materia di emissioni, poi, il comma sesto prevede che sia punito con l'arresto fino ad un anno o l'ammenda fino a millelirentadue euro chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotti tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

In ogni caso la giurisprudenza ritiene che anche l'installazione in un impianto preesistente di apparecchiature che aumentano le emissioni sia soggetta ad un'autorizzazione e che siano autorizzate tutte le emissioni, anche di modeste dimensioni, che abbiano concreta attitudine a causare un inquinamento dell'aria (Cass. 29 novembre 2007, n. 573).

Mentre l'art. 674 vuole tutelare direttamente le persone, la normativa contro l'inquinamento atmosferico ha per finalità la protezione della risorsa aria come bene giuridico autonomo e i soggetti che subiscono le conseguenze del degrado qualitativo dell'aria che respirano.

Affermata dottrina ha ritenuto che le due cose siano legate da un rapporto di specialità

posto che nell'un caso soggetto attivo del reato sarebbe chiunque mentre secondo l'art 279 comma 2 sia il gestore; e, per il 674, sia il gas mentre per il Testo Unico siano sostanze ben determinate nelle relative tabelle.

Art. 137. Sanzioni penali

- 1- qualunque soggetto apra,effettui,continui ad effettuare/mantenere scarichi senza autorizzazione/con autorizzazione revocata o sospesa verrà punito con l'arresto da 2 mesi a due anni o con ammenda da 1500 euro a 10000 euro.
- 2- Nel caso in cui gli scarichi contengano le sostanze pericolose descritte nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
- 3- Chiunque, al di fuori dei casi nel c.5, compia l'atto descritto nel comma 2 senza osservare le prescrizioni dell'autorità competente o dell'autorizzazione è punito con l'arresto fino a 2 anni secondo gli artt. 107(c.1)-108(c.4)
- 4- Chiunque non osservi le regole riguardanti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservare i risultati degli stessi secondo l'art.131 è punito con le sanzione del c.3
- 5- Chi dovesse effettuare scarichi di acque reflue industriali(tab 5 Allegato5) superiori i valori fissati nella tab3(o scarico sul suolo nella tab4 Allegato 5) o i limiti fissati dalla regioni o province autonome o dall'Autorità competente è punito con l'arresto fino a 2 anni e con ammenda da 3mila a 30mila euro secondo l'art.107(c.1). Se si superano anche i limiti in tabella 3/A dello stesso allegato la sanzione prevista è l'arresto da 6 mesi a 3 anni e l'ammenda da 6mila a 120 mila euro.(Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 2010, n. 36.)
- 6- Le sanzioni previste nel c.5 si applicano anche nei confronti del gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane il quale supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
- 7- Il gestore che non svolge il compito di comunicazione (art.110 c.3) o non osservi le prescrizione o i divieti dell'art.110 c.5 verrà punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 8- Se il titolare di uno scarico impedisce ad un incaricato di effettuare il controllo secondo l'art.101 c.3-4 (tranne che il fatto non sia più grave reato) è punito con l'arresto fino a 2 anni.
- 9- Chiunque non osservi la disciplina dettata dalle regioni(art.113 c.3) è punito come previsto dall'art137 c.1.
- 10- Chiunque non rispetti i provvedimenti adottati dall'autorità competente(art.84 c.4 ovvero art.85 c.2) è punito con ammenda ad 1500 euro a 15mila euro.
- 11- Chi violi i divieti di scarico previsti dagli artt.103-104 sarà punito con arresto fino a 3 anni.
- 12- Chi non rispetti le prescrizioni regionali adottate secondo l'art88 c.1-2 aventi il fine di assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, o non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente secondo l'art87 c.3 srà punito con l'arresto fino a 2 anni o con ammenda a 4 a 40mila euro.
- 13- Nel caso di scarico di sostanze o materiali(il cui sversamento è vietato dalle convenzioni internazionali) in mare da parte di navi o aeromobili è previsto

l'arresto da 2 mesi a 2 anni tranne nel caso in cui siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- 14- Chi utilizzi agronomicamente effluenti d'allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari e acque reflue di aziende agricole e piccole aziende agroalimentari(art.112) tranne nei casi/procedure previste o non rispetti il divieto/ordine di sospendere l'attività a norma del detto articolo è punito con ammenda da 1500 a 10mila euro o con arresto fino a 1 anno. Si applica la stessa pena nel caso di chi effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 255. Abbandono di rifiuti

- 1- Chiunque abbandona o deposita rifiuti in acque superficiali o sotterranee è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3mila euro(violazione art.192 c.1-2, art.226 c.2 e art.231 c.1-2 fatto salvo quanto disposto deall'art.256 c.2). nel caso di rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio
- 2- Se il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice viola l'art,231 c.5 sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1550 euro.
- 3- Chi non rispetti l'ordinanza del Sindaco(art.192 c.3) o non adempie all'obbligo stabilito dall'art.187 c.3 sarà punito con l'arresto fino ad 1 anno. La sospensione condizionale della pena nella sentenza di condanna o in quella emessa(art,444 c.p.p.) può essere subordinata all'esecuzione di quanto previsto dall'art.192 c.3(adempimento ell'obbligo dell'art.187 c.3).

Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non Autorizzata

- 1- chi, senza autorizzazione/iscrizione/comunicazione secondo artt.208-209-210-211-212-214-215-216, effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti sarà punito con arresto da 3 mesi ad 1 anno o con ammenda da 2600 a 26000 euro in caso di rifiuti non pericolosi, altrimenti con arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2600 a 26000 euro.
- 2- Le pene del c.1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti(in acque superficiali o sotterranee violando l'art192 c.1-2)
- 3- Chi realizza/ gestisce una discarica non autorizzata sarà punito con arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2600 a 26000 euro. Nel caso di rifiuti pericolosi (anche in parte) l'arresto è da 1 a 3 anni e l'ammenda da 5200 a 52000 euro. Ai sensi dell'art.444, nella sentenza di condanna/emessa consegue la confisca della discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, tranne gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
- 4- Nel caso di inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni/ mancanza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni le pene dei c.1-2-3 sono dimezzate.
- 5- Chi eseguisse attività di miscelazione di rifiuti non consentita è punito secondo il c.1(per i rifiuti pericolosi)
- 6- Chi depositi temporaneamente rifiuti sanitari pericolosi vino al luogo di produzione violando l'art227 c.1(lettera b) è punito con arresto da 3mesi a 1anno e

ammenda da 2600° 26000 euro(per quantità non superiori a 200 litri o quantità equivalenti l'ammenda è da 2600 a 15500 euro)

7- Chi dovesse violare gli obblighi dell'art.231 c.7-8-9, art.233 c.12-13 e art.234 c.14 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1550 euro.

8- Se i soggetti degli artt.233-234-235-236 non adempiono agli obblighi di partecipazione previsti sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da 8000 a 45000 euro(fatto salvo l'obbligo di corrispondere i tributi pregressi). Fino all'applicazione dell'art.234 c.2 non si puniscono i soggetti del art. 234

9- *Se l'adesione è effettuata entro il 60° giorno di scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi degli artt.233-234-235-236 la sanzione è dimezzata.*

Art. 257. Bonifica dei siti

Chiunque cagiona l'inquinamento all'ambiente è punito con la pena dell'arresto o con una ammenda se non provvede alla bonifica.

Si applicano pene più ingenti se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari⁹

1. I soggetti che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e che tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria. Allo stesso modo, sui produttori di rifiuti pericolosi che omettono le stesse informazioni, gravano ingenti sanzioni pecuniarie.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e non aderiscono al SISTRI ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento. Inoltre per chi fornisce false indicazioni sulle caratteristiche dei rifiuti, si applica una condanna prevista dal codice penale.

Art. 259. Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito è punito con il pagamento di un'ammenda e con l'arresto. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Inoltre, alla sentenza di condanna, consegue l'obbligo di confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni (se rifiuti pericolosi la pena aumenta).

Il giudice, con la sentenza di condanna, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può sospendere la pena se il danno viene eliminato completamente.

Art. 279. Sanzioni

Chi inizia a installare uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione è punito con la pena dell'arresto. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda.

Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la

preventiva comunicazione, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda. Chi non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto o dell'ammenda.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276 e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, la regione o la diversa autorità indicata dalla Legge regionale.

“TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: ARRESTATO UN IMPRENDITORE

Vincenzo D'Angelo non è il solo imprenditore della provincia di Trapani ad essere stato arrestato nell'inchiesta sul traffico internazionale di rifiuti speciali denominata "Gold Plastic".

L'inchiesta che è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Taranto, ed è stata diretta dalla Dia di Lecce, ha portato agli arresti 54 persone tra cui Domenico Pellicane.

Domenico Pellicane è titolare della "Sa.Ni.Co.", Santa Ninfa Costruzioni, e rappresentante legale dell'oleificio "Peruzza" di Castelvetrano.

Per Vincenzo D'Angelo e Domenico Pellicane, il maggiore della Guardia di Finanza di Taranto Giuseppe Dell'Anna, ha evidenziato che «erano raccoglitori di ciabattato, di tranci di gomma che spedivano a intermediari della organizzazione che a loro volta indirizzavano la merce a impianti di recupero che tali si è accertato non erano. Questo tipo di attività risulta dalle intercettazioni telefoniche e telematiche». L'ufficiale delle Fiamme Gialle ha anche aggiunto che «La Sicilia è risultata fra le maggiori fornitrici dell'illecito materiale».

Nei confronti degli arrestati sono stati ipotizzati i reati di associazione a delinquere transnazionale finalizzata all'illecito traffico di rifiuti e falsità ideologica in atto pubblico. Durante il blitz sono stati sequestrati beni a 21 aziende per oltre 6 milioni di euro. L'indagine, avviata nel 2009, ha coinvolto 13 regioni e ha messo in luce che piccoli imprenditori collaboravano con l'organizzazione che trafficava in modo illecito ingenti quantitativi di rifiuti speciali, soprattutto materie plastiche, gomma e pneumatici fuori uso, tra l'Italia e l'estremo Oriente. Rifiuti speciali venivano raccolti da depositi di tutta Italia e dopo essere caricati su container venivano imbarcati verso la Cina. E' stato stimato che i rifiuti interessati sono stati circa 34 milioni kg divisi tra 1.507 container. Tra gli arrestati ci sono 4 cinesi, 2 dei quali erano i referenti in Italia. I container venivano spediti da diversi porti italiani tra cui quelli di Palermo e Catania."

(da <http://a.marsala.it/cronaca/ambiente/item/54371-traffico-illecito-di-rifiuti-arrestato-anche-limprenditore-di-santa-ninfa-giuseppe-pellicane.html>)

A cura di: Joussef, Alessandro, Linda, Francesco, Sara, Daniele, Matteo, Filippo, Marco e Pietro (Classe 4ach)